

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI DA PARTE DEI PENSIONATI¹

Con riferimento al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, è stata rappresentata alla Commissione l'esigenza di precisazioni in merito alla possibilità per i pensionati di aderire alle forme pensionistiche complementari.

Al riguardo, sotto il profilo normativo vengono in rilievo le disposizioni contenute negli artt. 8, comma 11, e 11 comma 2 del citato decreto legislativo.

In particolare secondo l'art. 8, comma 11, *“La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.”*.

Secondo l'art. 11, comma 2 *“Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.”*.

L'ordinamento dunque non disciplina specificamente la possibilità di adesione dei pensionati ma si limita a prevedere la facoltà di continuare a contribuire anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile purchè alla data del pensionamento l'iscritto possa vantare almeno un anno di contribuzione alle forme di previdenza complementari.

Il punto nodale della questione risiede nell'interpretazione della espressione “raggiungimento dell'età pensionabile” e “data del pensionamento” contenute nel citato art. 8, comma 11.

Sul punto si ritiene che per raggiungimento dell'età pensionabile, possa intendersi, in assenza di ulteriori specificazioni, il compimento dell'età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Si reputa altresì che a tale concetto, per logica connessione, possa ricondursi anche il successivo riferimento “alla data del pensionamento”.

Tenuto conto di quanto sopra, in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, per i titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, per coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico, l'adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa.

¹ Documento approvato dalla Commissione il 24 gennaio 2008.

Per tali pensionati, la disciplina di settore ammette solo la possibilità di continuare la contribuzione su posizioni aperte in forza di adesioni avvenute almeno un anno prima della data del pensionamento.

Diversa è invece la situazione dei titolari di pensione di anzianità che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia.

Per tali soggetti, l'adesione alle forme di previdenza complementare appare ammissibile in presenza della medesima condizione prevista per continuare a contribuire alle forme di previdenza complementare indicata dall'art. 8, comma 11, e sopra richiamata, ossia della circostanza che l'iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell'età pensionabile, come sopra intesa, stabilita per il regime di previdenza obbligatoria di appartenenza.

Ricorrendo la condizione sopra citata, il soggetto che prosegue volontariamente la contribuzione oltre il compimento dell'età pensionabile potrà determinare autonomamente il momento della fruizione della prestazione, una volta conseguito il requisito minimo di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.